

17351/21



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CARLA PONTERIO - Presidente -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere - Rep.

Oggetto

RISARCIMENTO
RAPPORTO
PRIVATO

U
d. 21/04/2021 - CC

R.G.N. 36165/2019

no 1135

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 36165-2019 proposto da:

ZVM
, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
MASSIMILIANO CORNACCHIONE, ROCCO BARBATO;

- *ricorrente* -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO X
, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio
dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato LUCIA PUGLISI;

- *controricorrente* -

3799
21

della stessa, CD) del tutto volontariamente, in virtù di rapporti di amicizia esistenti con la stessa D e con VM

: conseguentemente tale attività agricola non aveva alcuna attinenza con la prestazione oggetto del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la ditta E di PM

(cogestita altresì da VM). La Corte ha, altresì, aggiunto che nessuna responsabilità poteva rinvenirsi ai sensi dell'art. 2050 c.c. in quanto, pur se l'utilizzo del mezzo meccanico adoperato rappresentava sicuramente un'attività pericolosa, era risultato insussistente il nesso di causalità tra l'esercizio dell'attività e il verificarsi dell'incidente, provocato esclusivamente dallo scorretto utilizzo da parte dello Z .

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso lo Z , articolato in sei motivi, cui ha opposto difese l'INAIL con controricorso; le altre parti non hanno svolto difese;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.

CONSIDERATO CHE

1. Con i primi quattro motivi di ricorso si denuncia violazione degli artt. 112,115,116,132 c.p.c., 118 disp.att., 24 e 111 Cost., 2059 c.c., nullità della sentenza, violazione compromissione del diritto di difesa, omessa valutazione e ammissione della richiesta di rinnovazione dell'escussione dei testimoni, omessa indagine, mancata valutazione di risultanze processuali di evidente rilevanza (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, C.p.c.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di rinnovare l'esame del teste AM (escluso in primo grado), di escutere il teste PS , di valutare correttamente la deposizione del teste C laddove chiariva che

vedeva spesso lo Z lavorare sul fondo agricolo ove l'incidente è avvenuto, mezzi di prova che avrebbero certamente consentito di accertare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per l'azienda edile ove lo Z lavorava. Il rapporto di lavoro subordinato era documentato ed accertato sulla base dei documenti prodotti, delle deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni di parte, degli accertamenti delle autorità ispettive e il giudice del merito ha del tutto omesso, se non in maniera superficiale, l'indagine, trascurando altresì che l'incidente era avvenuto durante l'orario di lavoro.

2. Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda formulata, in via subordinata, dall'originario ricorrente ex artt. 2043 e 2051 c.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, C.p.c.) avendo, la Corte territoriale, omesso qualsiasi pronuncia sulla responsabilità extra contrattuale dei convenuti sia in via generale (ex art. 2043 cod.civ.) sia derivante da cose in custodia (ex art. 2051 cod.civ.).

3. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 1227, 2043, 2050 c.c. e 112,115,116 c.p.c. nonché 41-45, 68-73 del d.P.R. n. 547 del 1955, 36 del d.lgs. n. 626 del 1994,40 e 41 c.p. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, C.p.c.) avendo, la Corte territoriale, trascurato che la responsabilità per attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. ha natura oggettiva e sussiste sulla base del solo nesso causale, a prescindere da qualsiasi rimprovero in termini di colpa che possa essere mosso all'esercente l'attività stessa. Nel caso di specie il mezzo agricolo era di proprietà di CD, messo a disposizione da VM per essere utilizzato sul fondo agricolo di proprietà di NR; l'attività di lavorazione del terreno, posta in essere dai resistenti mediante l'impiego di una rudimentale macchina agricola e pacificamente priva dei sistemi antinfortunistici, arresto di emergenza

di protezione delle parti meccaniche in movimento, era un'attività oggettivamente pericolosa per i mezzi utilizzati e per le modalità di svolgimento e non era sufficiente - per vincere la presunzione di colpa - provare che il danno fosse imprevedibile ma era necessario dimostrare che erano state adottate le misure di prevenzione necessarie.

4. I primi quattro motivi sono inammissibili.

I motivi appaiono inammissibile in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame.

Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto dei documenti prodotti e delle deposizioni

testimonialia, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alla dinamica dell'infortunio e al collegamento con il rapporto di lavoro intrattenuto con la E) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

L'escussione di testimoni non escussi in primo grado o il riesame di testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione, implica, poi, un discrezionale apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 2808 del 1994, Cass. n. 9029 del 1991); il mancato esercizio di tale facoltà non comporta obbligo di motivazione, la cui mancanza quindi non configura un vizio di omesso esame, bensì solo un'implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità della rinnovazione della prova (Cass. n. 384 del 1990).

5. Il quinto motivo ed il sesto motivo sono manifestamente fondati.

La Corte territoriale, pur dando atto della proposizione di una domanda di responsabilità a titolo extracontrattuale, per l'esercizio di attività pericolosa e per danni cagionati da cose in custodia (ex artt. 2043, 2050, 2051 cod.civ.) e pur rilevando la natura pericolosa dell'attività di fresatura del terreno agricolo tramite una motozappa "vecchia e priva di sistemi antinfortunistici", ha ritenuto interrotto il nesso di causalità tra comportamento-fatto ed effetto-danno in considerazione della condotta della vittima, in particolare in considerazione dello "scorretto utilizzo da parte dello Z che, inserendo la retromarcia, aveva mutato la direzione di movimento delle lame, ma poi non ne aveva tenuto conto, evidentemente distraendosi, per cui le lame si erano impigliate nel lembo inferiore dei suoi pantaloni trascinandolo sotto il mezzo meccanico".

Questa Corte ha ripetutamente affermato che lo spettro di indagine del rapporto di causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale si muove nell'ambito della c.d. teoria della causalità adeguata o di quella simile della c.d. regolarità causale per cui occorre dare rilievo (solo) alle serie causali che ex ante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile.

In tale contesto, anche il fatto del danneggiato può venire in rilievo (sia in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. che di quella ex art. 2051 cod.civ.) ai fini della verifica di sussistenza del nesso di causa tra condotta del danneggiante ed evento dannoso, ed essere, quindi, sia fattore concorrente nella produzione del danno ex art. 1227, primo comma, cod.civ., sia fattore idoneo – in base ad un ordine crescente di gravità – ad elidere il nesso eziologico anzidetto, in base ad un giudizio improntato al principio di regolarità causale (cfr. in tema, Cass. n. 9009 del 2015, Cass. n. 2483 del 2018). Invero, la condotta della vittima può anche assumere efficacia causale esclusiva, ma soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.

Inoltre, questa Corte ha affermato altresì che la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte (Cass. n. 23148 del 2014).

Ebbene, il giudice del merito pur sottolineando l'utilizzo, da parte dello Z, di un macchinario inefficiente e privo delle tutele antinfortunistiche, ha concentrato il giudizio sull'efficienza causale esclusivamente sulla responsabilità concorrente del danneggiato, trascurando totalmente ogni indagine sulla questione rilevante ai fini

della decisione ossia quella dell'accertamento e della valutazione dell'esistenza di una eventuale incidenza causale della condotta tenuta da coloro che hanno consegnato alla vittima uno strumento ritenuto – secondo un accertamento insindacabile in questa sede di legittimità – inefficiente e pericoloso al fine di effettuare un impegnativo lavoro agricolo.

Le doglianze del ricorrente colgono, pertanto, nel segno là dove evidenziano la mancata valutazione, ai sensi dell'art. 2087 cod.civ. e del d.lgs. n. 81 del 2008, dell'efficienza causale della mancata adozione delle misure di sicurezza che le leggi dell'arte e la comune prudenza avrebbero imposto nel caso concreto, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza di cui gli strumenti meccanici affidati al lavoratore dovevano essere dotati. Tale accertamento – in relazione alle evocate fattispecie legali di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 - è del tutto mancato nella sentenza di merito.

6. In conclusione, vanno accolti il quinto ed il sesto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i primi quattro motivi; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell'esame della responsabilità extracontrattuale, ai principi innanzi esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 aprile 2021.

Il Presidente
(dott.ssa Carla Pontorio)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 17 GIU. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Circia DI PRIMA

Circia Di Prima

Cassazione.net